



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Programmazione Economica e Finanziaria

Servizio Tributi

Via Vanvitelli, 1 – 76121 Barletta (BT) Tel. 0883 578682 – 684 – 673 – 692 – fax 0883 578686

P.E.C.: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO

L'articolo 1, comma 133 della legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha anticipato al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio contenuta nel decreto legislativo 158/2015 riscrivendo l'**art. 13 del D.Lgs.471/97** e l'**art.13 del D.Lgs. 472/97**.

Con la suddetta norma è stata dimezzata la sanzione per il tardivo versamento dei tributi locali, nell'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza. In tal caso la sanzione applicabile in caso di accertamento è stata dunque ridotta dal 30% al 15%.

Tale norma ha dei riflessi anche sull'istituto del ravvedimento operoso che, di conseguenza, dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. **Ravvedimento c.d. Sprint:** concede la possibilità di rimediare al mancato pagamento nei termini versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza, aggiungendo la sanzione dello **0,1% giornaliero più interessi** giornalieri calcolati sul tasso legale.
2. **Ravvedimento c.d. Breve:** attuabile se il contribuente pone rimedio al mancato pagamento **tra il 15° ed il 30° giorno** dalla scadenza. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una **sanzione fissa pari all' 1,5% (1/10 del 15%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
3. **Ravvedimento c.d. Medio:** attuabile **dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno**. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una sanzione fissa pari all' **1,67% (1/9 del 15%) dell'importo da versare più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
4. **Ravvedimento c.d. Lungo:** da attuarsi **oltre il 90° giorno di ritardo**, e comunque **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** - data di scadenza della dichiarazione* - a quello cui si riferisce l'omesso versamento. In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una **sanzione fissa pari al 3,75% (1/8 del 30%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.

N.B. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta utilizzando lo stesso codice tributo e barrando la casella ravvedimento.

Il contribuente che voglia procedere autonomamente al conteggio di quanto dovuto ed alla compilazione del relativo modello F24 potrà utilizzare lo strumento messo a disposizione gratuitamente sul sito istituzionale del Comune di Barletta al seguente link:

http://www.comune.barletta.bt.it/retcevica/servizio_tributi/index_iuc2018.html

***A tal proposito si vedano la circolare MEF n. 1/DF del 29/04/2013 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015**

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 12 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

Barletta, 30 aprile 2018.

**Il Funzionario Responsabile
Dott. Antonio Palmitessa**